

Allegato 2

Art. 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è rivolta **ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali** e che hanno **cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020** e che **non siano titolari di trattamento pensionistico diretto** e che **alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente**.

Verifica dei requisiti:

- a) **Condizione di stagionale** l'Istituto ha preso in considerazione quanto comunicato dal datore di lavoro tramite Unilav e/o Uniemens reso secondo le scadenze previste. In caso di eventuali modifiche / variazioni successive, oltre i termini ordinari previsti per legge, sarà la Sede a verificare la legittimità / correttezza di tali variazioni, secondo le normali verifiche in capo alle stesse, laddove vengano modificate le comunicazioni obbligatorie o vengano poste in essere variazioni dei flussi Uniemens o proposte regolarizzazione degli stessi.

La qualifica di stagionale presa in esame, laddove dichiarata in Uniemens, corrisponde **alla qualifica 3 e deve essere pari a S, T, o G**.

Al rapporto di lavoro intermittente, indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia effettuato la prestazione lavorativa, ovvero, sia titolare dell'indennità di chiamata, non viene riconosciuta l'indennità di cui al presente articolo. Si segnala che in presenza di un contratto di lavoro intermittente il bonus è disciplinato dall'art. 44 del DL 18/20.

Codice respinta: **STAG_ATECO**

- b) **Condizione che si tratti di un lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali**, l'Istituto ha preso in considerazione i codici ATECO sottoelencati dichiarati in UNILAV e/o al momento dell'iscrizione all'INPS. I lavoratori stagionali per altre tipologie di attività potranno accedere al bonus ai sensi dell'art. 44 DL 18/20.

Codice respinta: **STAG_ATECO**

TURISMO

- Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
- Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
- Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
- Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): compresi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
- Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e

appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia. Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)

- Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
- Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20): case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a.

BAR RISTORAZIONE PASTICCERIE

- Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11): attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
- Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42): furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
- Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): ristorazione connessa all'attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00): bar; pub; birrerie; caffetterie; enoteche.
- Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
- Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
- Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
- Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20): preparazione di pasti per nella modalità "take-away"; attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.

AGENZIE VIAGGIO GUIDE E SIMILI

- Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
- Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator.
- Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
- Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
- Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19): altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;

servizi di gestione degli scambi di multiproprietà; servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori; attività di promozione turistica.

STABILIMENTI TERMALI

- Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
- Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

c) **Condizione che la cessazione di un rapporto di lavoro sia stata involontaria** tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, l'Istituto ha preso in considerazione i codici dichiarati in UNILAV. L'istanza è stata respinta in presenza dei codici DI (Dimissioni), DP (Dimissioni durante il periodo di prova) e AL (Altro).

Codice respinta: **CESS_INV**

d) Per la verifica che **alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente**, l'Istituto ha preso in considerazione sia i dati risultanti in UNILAV che in Uniemens verificando che non vi fossero comunicazioni o denunce comprovante un rapporto attivo a tale data.

Eventuali **variazioni della denuncia Uniemens** effettuate successivamente agli ordinari termini di scadenza di presentazione del flusso mensile saranno valutate dalla sede cfr. mess. Hermes n. 4973/2016 (flussi di regolarizzazione).

Codice respinta: **LAV_DIP**